

Articoli 13, 14 e 15 dello Statuto

Art. 13 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

I - L'Assemblea dei delegati, di seguito denominata Assemblea, è formata da 32 (trentadue) componenti, di seguito denominati Delegati, dei quali 24 (ventiquattro) in rappresentanza degli iscritti e 8 (otto) in rappresentanza delle Imprese.

I rappresentanti degli iscritti hanno diritto ad 1 (uno) voto ciascuno mentre i rappresentanti delle Imprese hanno diritto a 3 (tre) voti ciascuno, così da garantire il principio di pariteticità nella formazione della volontà assembleare.

Per iscritto si intende sia l'Agente in attività che il prosecutore volontario in regola con la contribuzione alla data di indizione del referendum elettivo, nonché il titolare di pensione diretta alla stessa data. Nell'ambito dei 24 (ventiquattro) rappresentanti degli Iscritti 16 (sedici) sono eletti tra gli iscritti attivi contribuenti e 8 (otto) tra gli iscritti titolari di pensione diretta.

II - I Delegati degli Iscritti sono eletti dagli Iscritti stessi con votazione a scheda segreta indetta per referendum secondo le disposizioni recate dal Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto. I Delegati delle Imprese sono nominati dall'ANIA a seguito di consultazione con le Imprese aderenti al Fondo.

Con le stesse modalità l'ANIA individua 3 (tre) supplenti.

III - I Delegati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità analoghi a quelli previsti dalla normativa per gli amministratori, restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

IV - Il Delegato eletto tra gli iscritti attivi contribuenti che riscatti o trasferisca la propria posizione maturata, cessando quindi la partecipazione al Fondo, decade immediatamente dalla carica, con subentro del successivo in ordine di voti nella lista di appartenenza.

Il Delegato eletto tra gli iscritti attivi contribuenti che divenga titolare di pensione diretta o cessi comunque l'attività entro il terzo anno dall'insediamento dell'Assemblea, decade dalla carica, con subentro del successivo in ordine di voti nella lista di appartenenza.

Qualora le predette ipotesi si dovessero realizzare dopo il terzo anno di carica, il Delegato prosegue fino alla scadenza del mandato.

Il Delegato che venga nominato componente del Consiglio di amministrazione, cessa dall'incarico di Delegato, con subentro del successivo eletto in ordine di voti nella categoria di appartenenza se trattasi di Iscritto, con subentro del primo dei supplenti designato se trattasi di rappresentante delle Imprese.

Art. 14 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

I. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

In seduta ordinaria l'Assemblea, con i quorum di cui al successivo articolo 15:

- a) approva il bilancio annuale predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci ed i relativi supplenti mediante elezioni separate per gli Iscritti e per i rappresentanti delle Imprese da parte dei rispettivi Delegati;
- c) determina il compenso spettante al Presidente, al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei Sindaci, specificando per quest'ultimo il compenso relativo alla revisione legale dei conti;
- c bis) stabilisce se conferire l'incarico di revisione legale dei conti ad un soggetto esterno. L'incarico può essere attribuito ad un revisore legale o ad una società di revisione, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, determinando il relativo compenso. Può revocare, nel rispetto della legge, l'incarico di revisione legale dei conti, acquisito il parere del Collegio dei Sindaci;
- d) promuove azioni di responsabilità verso i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci ed acquisito il parere del Collegio dei Sindaci, l'eventuale revisore legale dei conti. Ha facoltà di revoca nei confronti di coloro per i quali venissero accertate responsabilità;
- e) delibera con riferimento ad ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di amministrazione.

In seduta straordinaria l'Assemblea, con i quorum di cui al successivo articolo 15:

1. modifica lo Statuto in base alle proposte formulate dal Consiglio di amministrazione;
2. modifica lo Statuto in materia di contribuzione con riferimento a ciascuna singola quota a carico degli iscritti e determina il relativo incremento della prestazione su proposta del Consiglio di amministrazione. (La quota a carico delle Imprese resta oggetto di contrattazione collettiva);
3. delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del Fondo.

Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

I - L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da delegati che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti esprimibili o da almeno 4 (quattro) componenti il Consiglio di amministrazione.

II - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con almeno la presenza di 2/3 (due terzi) dei voti esprimibili ed in seconda convocazione con almeno la metà più uno dei voti esprimibili e delibera a maggioranza dei voti presenti.

III - L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con almeno la presenza di 3/4 (tre quarti) dei voti esprimibili e delibera a maggioranza dei voti presenti.

Per la modifica relativa alla quota di contribuzione a carico degli Iscritti è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei voti esprimibili di cui almeno 9 (nove) in rappresentanza degli iscritti contribuenti e la delibera è presa a maggioranza dei voti presenti.

Lo scioglimento del Fondo, oltre che per effetto dell'accordo dissolutivo delle fonti istitutive, è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto dei presenti che rappresentino almeno 5/6 (cinque sesti) dei voti esprimibili.

IV - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, senza potere di voto. In assenza di entrambi, dal delegato di maggiore età.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento, da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la riunione con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione stessa e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata inviando avviso mediante fax, telex, telegramma o a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza.

La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per ciascun Delegato degli Iscritti le deleghe non possono superare il numero di due; per ciascun Delegato delle Imprese è consentita una sola delega.

V - Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Direttore del Fondo, con funzioni di segretario, ed è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.

VI - Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio, il quale potrà altresì essere delegato a redigere il verbale dell'Assemblea ordinaria.